Consultinvest

Investimenti SIM S.p.A.

Il presente documento è articolato come segue:

Sezione 1 – Informazioni sull'intermediario e sui servizi prestati
Sezione 2 – Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela
Sezione 3 – Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari
Sezione 4 – Policy adottata dalla SIM in materia di conflitto di interessi
Sezione 5 – Incentivi
Sezione 6 – Costi ed oneri
Sezione 7 – Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti
Sezione 8 – Informativa Antiriciclaggio
Sezione 9 – Strategia per la trasmissione di ordini
Sezione 10 - Informativa sulla classificazione della clientela
Sezione 11 – Informativa sul bail-in
Sezione 12 – Informativa FATCA e CRS
Sezione 13 – Informativa ai sensi del D.LGS. Nr. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari e di investimento
Sezione 14 – Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Sezione 15 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

Il presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, redatto ai sensi del Regolamento in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera del 15/02/2018, n. 20307 ("il Regolamento Intermediari"), ha lo scopo di fornire ai Clienti informazioni sull'intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei Clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

Ogni qualvolta intervengano modifiche in relazione al presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, una versione aggiornata dello stesso sarà pubblicata dalla SIM nel proprio sito internet.

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1. Informazioni sull'intermediario e sulle modalità di comunicazione

Dati identificativi
CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare
Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italia
Iscritta all'Albo SIM con Delibera CONSOB n. 11761 del 22.12.1998, al n. 47
Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Ivass al n. D000146463 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Contatti
Recapito telefonico: 059 221311
Numero verde: 800017722
Numero di fax: 059 221870
Indirizzo e-mail: assistenzaclienti@consultinvest.it
Indirizzo PEC: l3112004conssim@legalmail.it
Sito internet: www.consultinvest.it

Autorizzazione
Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, per brevità, "SIM") dichiara di essere autorizzata all'esercizio del servizio di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-*bis*) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, in virtù di delibera Consob del 22 dicembre 1998, n. 11761, del servizio di ricezione e trasmissione ordini di cui all'art. 1, comma 5, lett. e) del TUF e del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF.
La SIM è stata autorizzata alla prestazione dell'attività di intermediazione assicurativa, ed è iscritta alla lettera D) del Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero D000146463.

Recapito dell'Autorità di Vigilanza
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA tel. 39 06 84771 (centralino)
fax 39 06 8417707
e-mail: consob@consob.it
web: http://www.consob.it
Sede secondaria operativa:
Via Broletto, 7 - 20121 MILANO
tel. 39 02 724201 (centralino)
fax 39 02 89010696

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 Roma
Tel.: +39 06 47921
Web: www.bancaditalia.it

Reclami
Per qualsiasi contestazione relativa o derivante dalla prestazione di uno o più servizi prestati, il CLIENTE può presentare reclamo motivato alla SIM con una qualsiasi delle seguenti modalità:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. c/o sede legale in Modena o presso sede operativa in Milano;
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: reclami@consultinvest.it
- posta elettronica certificata (PEC): l3112004conssim@legalmail.it

La SIM tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di:

a. 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione dei SERVIZI DI INVESTIMENTO, del SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE e dei SERVIZI DI INTERNET BANKING;
b. 45 giorni, se il reclamo riguarda prodotti assicurativi diversi dai PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro tale termine, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il CLIENTE prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
- per la prestazione dei SERVIZI DI INVESTIMENTO ed accessori, del SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE (laddove la contestazione riguardi la mancata informativa sulle operazioni di aumento di capitale ed esercizio del diritto di opzione) o del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI qualora il CLIENTE sia classificato quale CLIENTE al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del CLIENTE ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti;
- per il SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE (laddove la contestazione riguardi argomenti e istituti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma), all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF;
- per questioni attinenti ai prodotti assicurativi diversi dai PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente periodo, il CLIENTE può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti periodi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

Lingua
La lingua con la quale il CLIENTE può comunicare con la SIM e ricevere da quest'ultima documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Mezzi di comunicazione
Fatto salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni tra la clientela e la SIM potranno avvenire:
- per iscritto, a mezzo posta, direttamente alla SIM ai suindicati recapiti;
- mediante comunicazioni elettroniche, attraverso il rilascio di un indirizzo mail da parte dell'INTESTATARIO DI RIFERIMENTO;
- mediante le funzionalità informative dei SERVIZI DI INTERNET BANKING, tramite accesso all'AREA INFORMATIVA.

1.2. Servizi di investimento prestati dalla SIM

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la SIM presta nei confronti del pubblico:

Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF)
Consiste nella prestazione da parte della SIM di raccomandazioni personalizzate ad un CLIENTE, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato servizio di investimento e/o strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il CLIENTE o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del CLIENTE. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.

In relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, la SIM può pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da soggetti terzi, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al CLIENTE e che non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del CLIENTE. Pertanto, il servizio di consulenza in materia di investimenti, ai meri fini delle definizioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II), è fornito su base "**non indipendente**" in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla SIM al CLIENTE possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la SIM

ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell'interesse del CLIENTE e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi, comprese le preferenze di sostenibilità.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM è articolato secondo due modelli di servizio, ciascuno regolato da apposito contratto:

- il SERVIZIO DI CONSULENZA, che ha ad oggetto:
  (i) prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi gestiti da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (la "SGR") - quali, a titolo esemplificativo, OICR istituiti e gestiti dalla SGR, OICR o prodotti di investimento assicurativi di terzi con delega di gestione alla SGR, strumenti finanziari con sottostante OICR gestiti dalla SGR;
  (ii) prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi e/o strumenti e/o prodotti finanziari emessi da società terze con le quali la SIM ovvero società del Gruppo Consultinvest al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interesse nella prestazione dei servizi;
  (iii) servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi di volta in volta inseriti nella gamma d'offerta elaborata discrezionalmente dalla SIM (tempo per tempo aggiornata sulla base di proprie analisi e valutazioni) diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii).

  Tale servizio ha ad oggetto servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stipulato e in corso contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali percepisce incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento, applicando una fee di consulenza come descritta alla Sezione 6 del presente documento.

- il SERVIZIO DI CONSULENZA FEE ONLY abbinato al SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, che ha ad oggetto:
  (i) strumenti e/o prodotti finanziari emessi da società terze con le quali la SIM ovvero società del Gruppo Consultinvest al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interesse nella prestazione dei servizi;
  (ii) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; valori mobiliari e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari; qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure; strumenti del mercato monetario, intendendosi categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, con esclusione dei certificati di deposito e delle carte commerciali; strumenti derivati;
  (iii) strumenti e/o prodotti finanziari di volta in volta inseriti nella gamma d'offerta elaborata discrezionalmente dalla SIM (tempo per tempo aggiornata sulla base di proprie analisi e valutazioni) diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii).
  Tale servizio è remunerato esclusivamente applicando una fee di consulenza come descritta alla Sezione 6 del presente documento.

Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c-*bis*) del TUF)
Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore, la SIM, e un soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi (c.d. società prodotto). La SIM presta esclusivamente il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile nei confronti delle società prodotto.
Il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO prestato dalla SIM è un servizio ancillare rispetto al SERVIZIO DI CONSULENZA; pertanto la SIM colloca primariamente i servizi di investimento e i prodotti finanziari oggetto del SERVIZIO DI CONSULENZA e, in via secondaria, i servizi di investimento ed i prodotti finanziari di volta in volta selezionati dalla SIM.
A tale attività si affianca anche un'attività di assistenza del CLIENTE successiva all'investimento.

Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF)
Consiste nella "ricezione e trasmissione di ordini", ovvero nell'attività della SIM di ricezione di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari del CLIENTE e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.
La SIM, nell'ambito di tale servizio di investimento, riceve ordini di acquisto o vendita (anche scambio) di uno o più strumenti finanziari, trasmettendo gli stessi tramite UNICREDIT BANK AG – MILAN BRANCH a una delle sedi di negoziazione (borsa, sistema multilaterale o organizzato di negoziazione).
Il SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI prestato dalla SIM è un servizio ancillare rispetto al SERVIZIO DI CONSULENZA FEE ONLY.
Il SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione fra di loro di un'operazione.

Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF)
Il SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI consiste nella gestione, su base discrezionale ed individuale, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dal CLIENTE.

Il CLIENTE, sottoscrivendo il mandato, affida in gestione le proprie disponibilità ad una struttura professionale specializzata rimanendo, a tutti gli effetti, proprietario dei titoli acquistati a suo nome e per suo conto dal gestore.
Non costituiscono uno strumento speculativo da usare in un'ottica di breve periodo, ma uno strumento d'investimento da utilizzare in una prospettiva temporale di medio/lungo periodo, dopo averne attentamente valutato le caratteristiche dei mercati di riferimento e la loro coerenza con il profilo di rischio del CLIENTE.
Nella Linea di Gestione è precisato se la SIM è autorizzata a far uso della leva finanziaria e quindi a contrarre obbligazioni che impegnino il CLIENTE oltre l'entità del patrimonio affidato in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali, ossia operazioni che possono comportare una perdita superiore al costo di acquisto dello strumento finanziario. Il CLIENTE è consapevole che l'eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità, può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione che, pertanto, il CLIENTE potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della SIM.
La SIM, nell'ottica di una più efficiente gestione del patrimonio del CLIENTE, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, deleghe gestionali in settori o mercati che richiedono competenze specifiche; le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari o ad intermediari extracomunitari in accordo a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
La SIM comunica al CLIENTI i dettagli delle deleghe eventualmente conferite a intermediari terzi.

1.3. Altri Servizi prestati dalla SIM

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti
Consiste nell'amministrazione, per conto del CLIENTE, degli strumenti finanziari e dei titoli in genere, quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento.
La SIM può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso "depositari abilitati" e "depositari centrali di titoli o depositari centrali" ("SUB-DEPOSITARI"), come definiti nella Parte 3 del Regolamento Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.
Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i SUB-DEPOSITARI in conti intestati alla SIM, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

Attività di distribuzione di PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI svolta dalla SIM consiste nel proporre o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti sulla base di uno specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi.
La SIM svolge unicamente il SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI in abbinamento sistematico con il SERVIZIO DI CONSULENZA così come disciplinato dalla relativa sezione del CONTRATTO.

Attività di Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi
La SIM può promuovere la sottoscrizione di contratti relativi alla prestazione di servizi bancari, di pagamento e di finanziamento nonché di prodotti assicurativi diversi dai PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI da parte di intermediari terzi e compagnie assicurative, attenendosi alle istruzioni ricevute dalle società terze, nel rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Natura, frequenza e date di invio dei rendiconti relativi ai Servizi

SERVIZIO DI CONSULENZA
La SIM, al momento della erogazione del SERVIZIO DI CONSULENZA e del SERVIZIO DI CONSULENZA FEE ONLY, rilascerà al CLIENTE su supporto durevole una relazione contenente gli elementi essenziali della raccomandazione ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi, ivi incluse le preferenze di sostenibilità, e alle altre caratteristiche del CLIENTE. La SIM, inoltre, rilascerà al CLIENTE un rendiconto trimestrale riepilogativo delle raccomandazioni fornite contenente altresì una valutazione circa l'adeguatezza del portafoglio al profilo del CLIENTE, con l'invito a contattare il CONSULENTE FINANZIARIO in caso di sopravvenuta inadeguatezza.

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
La SIM invia al CLIENTE un avviso, su supporto duraturo contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione. Se la SIM deve ricevere la conferma da un terzo, l'avviso sarà inoltrato al CLIENTE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. La SIM non invierà alcun avviso contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine qualora la stessa debba essere già fornita al CLIENTE da un soggetto diverso dalla SIM medesima. Fermo restando quanto precede, nel caso di ordini per un CLIENTE relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la SIM ha facoltà di fornire al CLIENTE, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all'esecuzione dell'ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L'avviso di conferma dell'ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
La SIM fornisce al CLIENTE, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
La SIM trasmette al CLIENTE un avviso che confermi l'esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la SIM debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la SIM è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
La SIM invia con cadenza trimestrale al CLIENTE un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per conto del CLIENTE alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
La SIM fornisce al CLIENTE, con cadenza trimestrale, un rendiconto sull'attività svolta, a meno che tale rendiconto sia fornito da altro intermediario.
Qualora il CLIENTE scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, la SIM fornirà prontamente al CLIENTE entro il primo giorno lavorativo successivo, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.
Qualora la SIM gestisca un portafoglio autorizzato a ricorrere all'effetto leva, la rendicontazione avrà cadenza mensile.

Con riferimento a tutti i servizi prestati, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al CLIENTE la rendicontazione in forma personalizzata dei costi, degli oneri connessi e degli incentivi ricevuti con riferimento ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari raccomandati/collocati così come previsto dalla normativa applicabile.

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
La SIM invia al CLIENTE, con cadenza annuale, la rendicontazione prevista dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO in merito all'attività di distribuzione assicurativa svolta in suo favore.

La documentazione trasmessa dalla SIM si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE trascorsi sessanta giorni, senza che sia pervenuto alla SIM uno specifico reclamo scritto.

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DELLA CLIENTELA

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli CLIENTI detenuti dall'intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri CLIENTI. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli CLIENTI sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun CLIENTE e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate ed indicano, se del caso, i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun CLIENTE. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (disponibilità liquide e strumenti finanziari) ricevuti da depositari e sub-depositari.
Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei CLIENTI, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento.
Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei CLIENTI prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la SIM mantiene distinte le posizioni di ciascun CLIENTE relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti CLIENTI o per conto della SIM medesima.

2.2. Subdeposito degli strumenti finanziari e deposito delle disponibilità liquide della clientela

Ferma restando la responsabilità della SIM nei confronti del CLIENTE, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere subdepositati, previo consenso del CLIENTE, presso soggetti depositari abilitati.
In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del CLIENTE presso i sub-depositari, la SIM accende conti ad essa intestati presso ciascuno di essi, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"), con indicazione che si tratta di beni di terzi, distinguibili da quelli della SIM e del sub-depositario.
In caso disponibilità liquide dei CLIENTE la SIM le deposita presso un intermediario depositario abilitato, in conti ad essa intestati, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"), con indicazione che si tratta di beni di terzi, distinguibili da quelli della SIM.
La SIM mantiene apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di ciascun CLIENTE subdepositati/depositate presso i depositari abilitati e riporta in ciascun conto di deposito di ogni CLIENTE la denominazione del sub-depositario. Evidenza della subrubricazione non viene però conservata presso i sub-depositari, i quali non hanno possibilità di attribuire a ciascun CLIENTE le relative consistenze del conto terzi. La SIM opera su detti conti periodiche riconciliazioni tra le evidenze del "conto terzi" e le

evidenze interne dei portafogli della clientela gestita.
La SIM tiene costantemente aggiornate le seguenti informazioni: i) i conti interni e le registrazioni che identificano tempestivamente i saldi delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti per ogni CLIENTE; ii) il soggetto presso cui le disponibilità liquide dei CLIENTI sono detenute, i dati dettagliati riguardanti i conti in cui le disponibilità sono detenute e i relativi accordi; iii) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi; iv) informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attività correlate ed esternalizzate nonché sulle eventuali attività esternalizzate; v) i soggetti interni chiave coinvolti in processi connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che svolgono funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei CLIENTI; vi) gli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e di garanzia.

La SIM seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari dei CLIENTI sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. La SIM conserva i contratti stipulati con i sub-depositari. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, per riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità. La SIM, se intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.
La SIM può sub-depositare gli strumenti finanziari dei CLIENTI presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a) gli strumenti finanziari sono detenuti dalla SIM per conto di CLIENTI professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari; b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto.

In particolare, la SIM ha scelto come intermediario depositario Societé Generale Securities Service S.p.A. (di seguito, "**SGSS**").
Con riferimento alle disponibilità liquide si informa che le stesse prima di arrivare al conto terzi della SIM aperto presso SGSS potrebbero transitare su conti di appoggio aperti dalla SIM presso intermediari bancari autorizzati. Il conto di appoggio è diviso in sottorubriche intestate sempre al conto terzi al quale corrisponde un codice univoco virtuale successivamente assegnato ai singoli rapporti.
Le disponibilità liquide trasferite dal CLIENTE e a lui direttamente riferibili in quanto assegnatario del codice univoco virtuale, vengono poi automaticamente trasferite presso il conto terzi detenuto dalla SIM presso SGSS.

2.3. Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM

La SIM non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei CLIENTI.

2.4. Sistemi di garanzia dei depositi

La SIM aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La presente Sezione ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari che potranno essere direttamente trattati dalla SIM. Tuttavia, essa non descrive tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti e servizi.

3.1. Le tipologie di strumenti finanziari trattati

3.1.1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KIID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione.
La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.

a) Fondi di investimento e Sicav

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta

separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.
La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di **tipo immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari, e quelli di **tipo mobiliare** che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:
• **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
• **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite. I fondi di investimento immobiliare sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, sempre chiusi.
I fondi di investimento si distinguono, inoltre, in:
• **OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati**: fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
• **FIA (Fondi di investimento alternativi)**: si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:

- essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischiosità, quali ad esempio quote di "hedge funds". I fondi immobiliari sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, classificabili come FIA;
- presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/ geografici);
- operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
- ricorrere in modo più significativo all'utilizzo della leva finanziaria;
- essere riservati ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati.

Per tali motivi detti strumenti sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di clientela.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto, il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.
L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.

b) Exchange Traded Funds (ETF)
Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV caratterizzati dall'avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF si distinguono in ETF fisici – che replicano il *benchmark* comprando con lo stesso peso i titoli che compongono il paniere dell'indice di riferimento – ed ETF sintetici – che, pur impegnandosi a replicare l'indice preso a riferimento, perseguono questo risultato utilizzando uno swap, ovvero un contratto derivato rilasciato da una controparte.
Gli ETF sono strumenti senza garanzia del capitale investito né di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti). Nel caso di ETF sintetici occorre inoltre valutare il rischio di controparte connesso alla particolare modalità di replica del *benchmark*. Per gli ETF di indici espressi in valuta diversa dall'euro oltre al rischio di mercato occorre valutare anche il rischio di cambio.

c) Exchange Traded Commodities (ETC)
Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie fisiche (in questo caso sono definiti ETC phisically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Nel caso di ETC occorre quindi valutare il rischio di controparte. Il prezzo dell'ETC è legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del sottostante.
d) Exchange Traded Note (ETN)
Gli ETN sono dei prodotti finanziari che somigliano molto ad ETF etc. In linea di massima sono delle vere e proprie obbligazioni strutturate che replicano un determinato indice. Di grande importanza risulta quindi l'emittente, che garantisce la solvibilità del sottostante.
***e)* Hedge Funds**
Si tratta di fondi che generano rendimenti non correlati con l'andamento del mercato attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di strategie d'investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati o valutario).

Le tre principali tipologie di *hedge funds*, all'interno delle quali si individuano ulteriori sottocategorie, sono:
Macro Fund: fondo che specula sull'andamento di tassi di interesse, valute, commodities o mercati azionari;
Arbitrage Fund: fondo che compie operazioni di arbitraggio;
Equity Hedge Fund: fondi che comprano o vendono allo scoperto titoli azionari od opzioni su indici azionari sui mercati regolamentati in funzione dell'andamento del mercato.

f) **REIT'S (Real estate investment trust)**

Sono delle società quotate il cui fine istituzionale rappresenta l'acquisto di immobili destinati a produrre redditi di locazione.
Un Reit (fondo immobiliare statunitense) è un'entità definita dalla disciplina fiscale che individua una struttura societaria organizzata in forma di fondo comune (trust) o di società per azioni (corporation) avente a oggetto esclusivo l'investimento collettivo in attività o in finanziamenti immobiliari del patrimonio raccolto presso il pubblico mediante l'offerta di proprie quote o azioni di partecipazione. La classificazione dei fondi immobiliari statunitensi avviene in funzione dell'attività oggetto di investimento che individua tre categorie di specializzazione: *equity*, *mortgage* e *hybrid Reits*.

3.1.2. Gli strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.
La relazione –determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off".
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentari;
- derivati negoziati su mercati non regolamentari, c.d. "over the counter" (OTC).

a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.
Il sottostante può essere di vario tipo, tra cui, a titolo esemplificativo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati;
- merci, come petrolio, oro, grano.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.
Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più;
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza ed il prezzo di consegna indicato sul contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.

Contratti forward

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto

forward price.
Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physiical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).
Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

Contratti futures
I contratti futures si differenziano dai contratti forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentari. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni – è anche detto future price.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward, ma essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante il contratto futures assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria. Elemento distintivo, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di indebitamento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei sui obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

b) Gli swap
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra loro i flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.
Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.
I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.
Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.
La caratteristica essenziale delle operazioni di swap – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

c) Le opzioni
Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere, ad esempio:
- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati;
- una merce, petrolio, oro, grano;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza tra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di opzione put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.

La differenza tra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e tra prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco.
Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.
La moneyness distingue le opzioni in:

- at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- in-the-money quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
- out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione depp out-of-the-money.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o phisycal delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante ed il prezzo di esercizio (cash settlement).

d) I certificates
I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.
Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.
I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).
I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull che bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.
I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello Strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

e) I warrant
I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

f) I covered warrant
Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito

3.1.3. Obbligazioni e titoli di stato (titoli di debito)
Tali strumenti finanziari sono titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società).
Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle

operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo (cedole), ovvero alla scadenza (zero coupon), in misura fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile, in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).
Di seguito si descrivono le principali categorie di obbligazioni:

a) *Obbligazioni corporate*

Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) *Obbligazioni sovranazionali*

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate come appartenenti ad un unico Paese (es. Banca Europea degli investimenti - BEI).

c) *Obbligazioni governative emesse dalla Repubblica Italiana*

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanza per finanziare il fabbisogno statale. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di titoli di debito pubblico italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro

Sono titoli obbligazionari a breve termine emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati.

- Certificati del Tesoro zero coupon

Sono titoli emessi dallo Stato italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

- Certificati di Credito del Tesoro

Sono titoli a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

- Buoni del Tesoro Poliennali

Sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei
Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

- BTP Italia

È un titolo di Stato che fornisce all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi italiani: sia le cedole, pagate semestralmente, che il capitale, la cui rivalutazione viene anch'essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all'inflazione italiana, misurata dall'Istat attraverso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operati ed impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi.

d) *Obbligazioni convertibili*

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.

e) *Obbligazioni in valuta o "Eurobond"*

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle dei Paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

f) *Obbligazioni subordinate*

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate dell'emittente medesimo;

g) *Obbligazioni garantite (covered bond)*

Sono obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti.

3.1.4. Le obbligazioni strutturate

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:
i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato (basket linked);
ii) indici azionari o panieri di indici azionari (equity linked);
iii) valute (forex linked);
iv) quote o azioni OICR (fondi comuni e SICAV);
v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi

delle attività negoziate.
Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, ed innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate, ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.
Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune semplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.
Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

a) Le obbligazioni *reverse convertible*
Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.
La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).
Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse convertible, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto, chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.
In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

b) Le obbligazioni *linked*
Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.
Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

c) Le obbligazioni "*step up*" e "*step down*"
In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza), ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.
In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

d) Le obbligazioni *callable*
Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il

prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

e) Le obbligazioni *fixed reverse floater*
Sono obbligazioni appartenenti alla categoria delle obbligazioni strutturate con una duration relativamente lunga, in un primo momento si comportano come obbligazioni a tasso fisso, e possono assumere la configurazione di obbligazioni step down, con le classiche cedole ad importo decrescente, per mutare in un secondo momento in obbligazioni indicizzate, tale comportamento viene appunto definito "reverse". Come obbligazioni indicizzate posseggono un rendimento legato all'andamento di indici specifici determinati al momento dell'emissione, da tasso fisso passano quindi a tasso variabile. Ogni obbligazione fixed reverse floater ha determinate caratteristiche e modalità di funzionamento e conversione, tutti parametri da comprendere pienamente prima di un'eventuale sottoscrizione.

3.1.5. Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili)
Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano consente l'emissione di azioni con voto maggiorato, nonché la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico- patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.
Inoltre, gli azionisti, così come i possessori di obbligazioni convertibili, sono titolari del c.d. diritto di opzione il quale riconosce facoltà di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base all'applicazione del rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

3.2. <u>I rischi degli investimenti in strumenti finanziari</u>

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
(i) se lo strumento finanziario è considerato non complesso o complesso;
(ii) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
(iii) la sua liquidità;
(iv) la divisa in cui è denominato;
(v) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

3.2.1. Strumenti finanziari non complessi o complessi

a) Strumenti finanziari non complessi
Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazionario e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato) e OICR armonizzati. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono comunque esclusi gli strumenti finanziari derivati.
b) Strumenti finanziari complessi
Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti aventi le seguenti caratteristiche:
1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o
2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di

controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

3.2.2 La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia
specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di
appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento si parla di *downgrade.*

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle

condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) Il rischio di sostenibilità
Si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. La SIM prende in considerazione i Rischi di Sostenibilità nelle diverse fasi del processo di investimento e di monitoraggio con la finalità di ridurre le probabilità che detti rischi si manifestino, producendo gli effetti negativi ad essi connessi, nonché di impedire che possano avere un impatto materiale sulla performance della linea di gestione. La SIM non garantisce tuttavia che gli investimenti effettuati dal Fondo non siano in alcun modo soggetti ai Rischi di Sostenibilità. Laddove i Rischi di Sostenibilità dovessero manifestarsi in relazione ad un investimento, questi potrebbero avere un impatto negativo sulla performance finanziaria dell'investimento in questione e, conseguentemente, sul rendimento del Fondo in gestione nel suo complesso.
Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico è conseguenza degli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: per esempio, eventi climatici di grave intensità, nonché frequenti, possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione è legato, invece, alla capacità delle aziende di adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio. I suddetti rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale.
La rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi. Di conseguenza, il rischio di sostenibilità è tanto più accentuato quanto meno le politiche di gestione dei prodotti finanziari tengono in considerazione fattori d'impatto ambientale, sociale e di governance (cd. fattori "ESG") nell'ambito delle proprie scelte d'investimento.

f) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

3.2.3. La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3.2.4. La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3.2.5. Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del CLIENTE (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

c) Effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Con riferimento al principio della trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità di cui all'art. 7 del Reg. 2088/2019, la SIM al momento non tiene in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Si tiene a precisare che tali effetti negativi potranno essere tenuti in considerazione solo nel momento in cui saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per misurare e monitorare gli indicatori specifici previsti dalla normativa. In aggiunta, il contesto di riferimento normativo non risulta essere del tutto consolidato in via definitiva. La SIM intende comunque monitorare l'evoluzione delle disposizioni normative al fine di valutare non appena il quadro sarà più delineato anche in termini di disponibilità di dati e delle informazioni, le modalità con cui determinare gli impatti negativi e la data a partire dalla quale terrà in considerazione tali effetti nelle politiche di investimento.

3.2.6. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del CLIENTE al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.

Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es. obbligazioni strutturate)

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

a) Rischi dei *futures*

- l'effetto leva

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

- ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

b) Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

- l'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'*opzione* è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza

alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'*opzione*, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'*opzione* può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'*opzione* relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'*opzione* (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'*opzione* diventi profittevole è remota.
- la vendita di un'opzione
La vendita di un'*opzione* comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'*opzione* venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'*opzione* sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'*opzione* venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'*opzione* è stata venduta.

c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

- termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del CLIENTE (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- I contratti di swaps
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

3.2.7. La rischiosità del SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.
L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento, incluse le preferenze di sostenibilità, ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
La liquidità afferente alle gestioni patrimoniali prestate da banche può essere assoggettata a bail-in in caso di risoluzione della banca gerente.

La rischiosità di una linea di gestione
La rischiosità di una linea di gestione dipende principalmente:

a) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

a) Gli strumenti finanziari previsti nella linea di gestione prescelta
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda al Documento Informativo predisposto dall'intermediario le cui gestioni patrimoniali sono offerte dalla SIM. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
b) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

3.3 Prodotti di investimento assicurativo (Ramo I, III, V e Multiramo)

La Direttiva "IDD" (Direttiva 2016/97 del 20/1/2016) definisce i prodotti di investimento assicurativo come i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto esposte in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato a differenza dei prodotti assicurativi "tipici", quali i contratti assicurativi vita o i prodotti assicurativi non vita.
Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia e dalle variazioni del sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. I prodotti di investimento assicurativo si distinguono in:
a) polizze *index linked*
Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o un basket (paniere) di indici o titoli. Pertanto, l'investitore assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.
Generalmente le polizze *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza, pertanto, sono soggette anche al rischio di emittente.
b) polizze *unit linked*
Le polizze *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR in cui vengono investiti i premi versati e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo.
c) polizze di capitalizzazione
La capitalizzazione è il contratto attraverso il quale l'investitore affida una determinata somma di denaro all'impresa di assicurazione che, mediante una gestione separata, si impegna a restituirla ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del

sottoscrittore o di altri. In sostanza il capitale investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata, tenuto conto, ove presente, del minimo garantito. L'impresa di assicurazione può essere tenuta al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento di una rendita vitalizia.
Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minime prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i medesimi rischi descritti per le polizze *unit linked* e le polizze *index linked*.

d) Prodotti Ramo I

I prodotti assicurativi Ramo I, tipicamente le polizze assicurative tradizionali/rivalutabili sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia di Assicurazione. Il premio investito nella Gestione Separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizza non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla Compagnia di Assicurazione.
Occorre poi considerare i rischi degli strumenti finanziari nei quali investe la suddetta Gestione Separata collegata alla polizza.

e) Prodotti Multiramo

Le polizze multiramo sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di polizze di differenti rami, tipicamente una parte del premio è investito in polizze di Ramo I e una parte del premio è investita in polizze di Ramo III.
Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi precedenti.

SEZIONE 4 – POLICY ADOTTATA DALLA SIM IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1-*bis* del TUF, la SIM ha adottato una politica di gestione (*Policy*) con riferimento ai conflitti di interesse, anche con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento forniti ai CLIENTI.
In particolare, la SIM ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti ed ha definito le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Al fine di identificare e monitorare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (Compliance) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM, alla quale è affidato il compito di aggiornare regolarmente un registro nel quale vengono riportate, con riferimento ai servizi e attività di investimento ed ai servizi accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.
La SIM è tenuta ad informare i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, nonché le misure adottate per mitigare tale rischio, in modo che essi possano assumere una decisione informata. A tal fine si rendono note le circostanze che possono determinare le situazioni di conflitto di interessi di seguito indicate.

4.1 Conflitti di interesse derivanti da rapporti di natura societaria e commerciale

I rapporti societari e commerciali sussistenti, in via diretta o indiretta, tra la SIM e le società di gestione o le compagnie di assicurazione terze i cui PRODOTTI sono oggetto di raccomandazione della SIM nell'ambito del servizio di consulenza e/o di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli e/o, più in generale di offerta ai CLIENTI, possono dar luogo ad un interesse della SIM in potenziale contrasto con l'interesse di uno o più CLIENTI.

Il potenziale conflitto consiste nella possibilità che la SIM sia indotta a favorire la raccomandazione o la vendita dei suddetti PRODOTTI al fine di trarre un beneficio economico ovvero reputazionale dall'incremento di capitali gestiti da società terze con le quali sussistono rapporti di natura societaria.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti alla vendita. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti alla vendita e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di strumento finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda società con cui la SIM ha legami di natura societaria.
Eventuali piani di incentivazione per i CONSULENTI FINANZIARI e gli addetti alla vendita non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare la vendita di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell'addetto alla vendita di agire nel miglior interesse del CLIENTE. Sono previsti piani di formazione e aggiornamento professionale dei CONSULENTI FINANZIARI coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento.
L'offerta abbinata del servizio di consulenza in materia di investimenti con i citati servizi di investimento è finalizzata ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela.

4.2 Conflitti di interesse derivanti da cumulo di cariche o funzioni dei Soggetti Rilevanti

Premesso che, ai fini della normativa di riferimento, per "Soggetto Rilevante", si intendono, fra gli altri:

a) componenti di organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o CONSULENTI finanziari dell'intermediario; nonché

b) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione o sotto il controllo

dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'intermediario stesso;
sono state identificate, quali circostanze potenzialmente idonee a generare conflitti di interesse, situazioni in cui un Soggetto Rilevante della SIM sia parimenti Soggetto Rilevante all'interno di SOCIETA' PRODOTTO. Tali circostanze possono favorire la conclusione di rapporti contrattuali tra SIM e la SOCIETA' PRODOTTO che diano luogo ad un vantaggio economico per la SIM ulteriore rispetto a quello discendente esclusivamente dalla remunerazione dei servizi prestati.
Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare la vendita di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell'addetto alla vendita di agire nel miglior interesse del CLIENTE.
La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti alla vendita. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti alla vendita e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA' PRODOTTO.
Sono previsti piani di formazione e aggiornamento professionale dei CONSULENTI FINANZIARI coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento.
L'offerta abbinata del servizio di consulenza in materia di investimenti con i citati servizi di investimento è finalizzata ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela.

4.3 Conflitti di interesse derivanti dalla prestazione congiunta del servizio di collocamento, di ricezione e trasmissioni ordini e dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e del servizio di consulenza in materia di investimenti

Poiché la SIM svolge attività di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto anche i servizi di investimento e i prodotti finanziari dalla medesima venduti, la SIM potrebbe trovarsi nella condizione di poter raccomandare un investimento in prodotti finanziari offerti dalla SIM stessa: in questo caso, la SIM potrebbe essere indotta a raccomandare un investimento non tenendo in considerazione solo l'adeguatezza dello stesso al profilo del CLIENTE, ma anche il vantaggio patrimoniale derivante dal collocamento dello stesso.
Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare la vendita di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell'addetto alla vendita di agire nel miglior interesse del CLIENTE.
La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti alla vendita. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti alla vendita e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA' PRODOTTO.
Sono previsti piani di formazione e aggiornamento professionale dei CONSULENTI FINANZIARI coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento.
L'offerta abbinata del servizio di consulenza in materia di investimenti con i servizi di collocamento, di ricezione e trasmissioni ordini e dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi è finalizzata ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela.

4.4. Conflitti di interesse derivanti da gestioni di portafoglio con sottostanti quote di OICR gestite da altre società del Gruppo Consultinvest.

La SIM, nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale, può investire in quote di OICR gestite da altre società del Gruppo Consultinvest. Tale possibilità è circoscritta ed esplicitata nei mandati delle gestioni di portafoglio.
Sulla parte di portafoglio investita in OICR collegati viene dedotta la remunerazione complessivamente percepita dall'OICR sottostante.

MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di identificare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi per una successiva gestione delle stesse è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (*Compliance*) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM.
La SIM si è inoltre dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:
La SIM ha adottato le seguenti misure organizzative:
- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta;
- procedure organizzative ed informatiche per assicurare il corretto svolgimento del servizio di investimento, nel rispetto dell'interesse del CLIENTE;
- una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi della contestazione presentata dal CLIENTE venga svolta anche dalla Funzione di Compliance, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

La SIM ha adottato, inoltre, una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi di investimento e accessori,

tra i quali: correttezza, trasparenza, professionalità nella prestazione del servizio a favore del CLIENTE, rispetto del segreto professionale, indipendenza. A tal riguardo, la SIM si è dotata di un codice interno di comportamento.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le norme di autodisciplina:

- la disciplina in materia di utilità (omaggi, regali, ecc..), che impedisce l'accettazione da parte del personale di regali e/o omaggi il cui valore sia rilevante;
- le disposizioni sulla trasparenza delle operazioni personali di investimento dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo, i Dipendenti e, in generale, dei collaboratori della SIM.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della SIM e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA DISCLOSURE

Qualora, previa valutazione da parte della SIM, le misure di gestione adottate risultino inidonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il CLIENTE ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.
Ulteriori dettagli in merito alla Policy in materia di conflitti di interesse possono essere richiesti dal CLIENTE presso la sede della SIM, ai recapiti indicati nella precedente Sezione 1.

La SIM identifica i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi dei suoi clienti, tenendo conto anche delle fattispecie che potrebbero essere potenzialmente lesive delle preferenze dei clienti in termini di sostenibilità degli investimenti.

SEZIONE 5 – INCENTIVI

Incentivi connessi al collocamento di servizi di investimento e prodotti finanziari
In qualità di collocatore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti ed offerenti i prodotti finanziari collocati e dai soggetti che prestano i servizi di investimento collocati, una remunerazione per il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO prestato al CLIENTE, il cui importo è specificato nell'Informativa su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi e, in particolare, nella raccomandazione.

L'informativa viene fornita prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi. Ove la SIM non sia in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare ed abbia comunicato al CLIENTE il metodo di calcolo di tale importo la SIM renderà noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

Incentivi connessi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
In qualità di distributore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti i prodotti di investimento assicurativi, una remunerazione per il servizio di distribuzione prestato al CLIENTE, il cui importo è specificato nell'Informativa su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi e, in particolare, nella raccomandazione.
L'informativa viene fornita prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi. Ove la SIM non sia in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare ed abbia comunicato al CLIENTE il metodo di calcolo di tale importo la SIM renderà noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

Incentivi connessi alla prestazione del SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Le vigenti disposizioni prevedono che: "*Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti".*

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento Intermediari gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli:
a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente mediante accredito sul dossier del Cliente detenuto presso la SIM;
b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;
c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

Incentivi connessi all'investimento in quote di OICR
In qualità di investitore istituzionale, la SIM può ricevere dalle società di gestione degli OICR la retrocessione di tutto o di parte delle commissioni di gestione maturate sul controvalore degli OICR acquistati ed inserite nei portafogli gestiti. L'importo delle citate commissioni viene completamente restituito al CLIENTE in proporzione al patrimonio investito.

Incentivi corrisposti
La SIM eroga ai soggetti ai quali ha conferito l'incarico di collocare il servizio un corrispettivo per l'attività svolta. Tale remunerazione consiste nella retrocessione al soggetto collocatore di parte delle commissioni (di sottoscrizione e di gestione) corrisposte dal CLIENTE all'intermediario in considerazione dell'accrescimento della qualità del servizio fornito al CLIENTE. La remunerazione degli intermediari collocatori è comunicata al CLIENTE dalla SIM o da ciascun collocatore.

SEZIONE 6 – COSTI ED ONERI

In riferimento a quanto previsto all'articolo 11 del Capitolo 1 delle NORME GENERALI del CONTRATTO e del CONTRATTO CONSULENZA FEE ONLY E RTO, viene riportato un prospetto dei corrispettivi e delle spese che il CLIENTE sostiene per la prestazione dei servizi di cui al CONTRATTO e al CONTRATTO CONSULENZA FEE ONLY E RTO.

Corrispettivi dei SERVIZI

SERVIZIO DI CONSULENZA
Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM prevede uno specifico compenso pagato dal CLIENTE: nello specifico il servizio prevede:
- una remunerazione indiretta derivante dalla percezione delle commissioni corrisposte dai soggetti emittenti dei servizi e prodotti collocati al CLIENTE,
- una commissione mensile a carico del CLIENTE pari ad una percentuale del controvalore degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio oggetto di consulenza, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata (anche se presenti all'interno del singolo prodotto di investimento assicurativo), calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. Il controvalore sarà ponderato per effetto di eventuali conferimenti e prelievi effettuati nel mese di riferimento.

Strumento finanziario	Percentuale applicata
Strumenti finanziari promossi da parti correlate*	0%
Strumenti finanziari Equity**	0,05%
Strumenti finanziari Allocation**	0,025%
Strumenti finanziari Convertibles**	0,01%
Strumenti finanziari Alternative**	0,025%
Strumenti finanziari Commodities**	0,05%
Strumenti finanziari Fixed Income**	0,01%
Strumenti finanziari Money Market**	0,01%

(*) Società del gruppo, o società terze con le quali la SIM o il Gruppo al quale appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento.
(**) Tipologia individuata sulla base della classificazione Morningstar

I seguenti prodotti, anche se rientranti nel portafoglio del CLIENTE, sono esclusi dal calcolo della commissione mensile:
(i) servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali prestati/offerti o gestiti da SOCIETA' PRODOTTO con le quali la SIM ovvero società del Gruppo Consultinvest al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interessi nella prestazione del servizio;
(ii) prodotti di investimento assicurativi emessi da società terze con le quali la SIM ovvero società del Gruppo al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interessi nella prestazione del servizio.

SERVIZIO DI CONSULENZA FEE ONLY
Il SERVIZIO DI CONSULENZA FEE ONLY prestato dalla SIM prevede unicamente un compenso pagato dal CLIENTE, consistente in una commissione mensile a carico del CLIENTE pari ad una percentuale del controvalore degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio oggetto di consulenza (, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Strumento finanziario	Percentuale applicata
Strumenti finanziari promossi da parti correlate*	0%
Strumenti finanziari Equity**	0,2%
Strumenti finanziari Allocation**	0,1%
Strumenti finanziari Convertibles**	0,1%
Strumenti finanziari Alternative**	0,1%
Strumenti finanziari Commodities**	0,2%

Strumenti finanziari Fixed Income**	0,05%
Strumenti finanziari Money Market**	0,025%
Strumenti finanziari Property	0,2%
Strumenti finanziari Miscellaneous	0,1%

(*) Società del gruppo, o società terze con le quali la SIM o il Gruppo al quale appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento.
(**) Tipologia individuata sulla base della classificazione Morningstar

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

In relazione al SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ed al SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI non è prevista alcuna commissione a carico del CLIENTE mentre sono interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO, ivi compresa l'imposta di bollo inerente la sottoscrizione del CONTRATTO.
La remunerazione del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO e del servizio di distribuzione di PRODOTTI svolti dalla SIM è convenuta con le SOCIETA' PRODOTTO sulla base delle convenzioni con queste concluse.

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

Le spese di negoziazione, differenti per mercato, vengono applicate dall'intermediario negoziatore ad ogni operazione disposta dal CLIENTE.

Mercato	Commissione	Minimo
Equity - European Markets	4 bps ordine eseguito	5 euro /ordine eseguito
Equity - US	5 bps ordine eseguito	10$ /ordine eseguito
Fixed Income - Mot/ETLX	4 bps ordine eseguito	5 euro /ordine eseguito

Le spese di regolamento, differenti per mercato, vengono applicate dalla Banca Depositaria ad ogni operazione disposta dal Cliente indipendentemente dal controvalore della singola operazione.
I costi di seguito riportati sono tutti espressi euro:

- Italia 2,70
- Europa 3,50
- US 3,50

SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI DISPONIBILITA' LIQUIDE E STRUMENTI FINANZIARI

1. In relazione ai SERVIZI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE è previsto un corrispettivo trimestrale di Euro 5,00 (IVA compresa) per attività amministrative applicato a ciascun rapporto aperto.
2.Nell'ipotesi in cui la SIM detenga strumenti finanziari del CLIENTE è previsto un ulteriore corrispettivo a carico del CLIENTE pari a 1,5 bps annuo oltre IVA (tempo per tempo applicabile); tale commissione verrà calcolata sul valore puntuale degli strumenti finanziari depositati sul Dossier Titoli aperto presso la SIM (rilevato a fine mese) e verrà corrisposto con cadenza mensile posticipata.
3. Di seguito si riportano gli oneri applicati dalla Depositaria per la movimentazione della liquidità o dei titoli disposti dai CLIENTI sui singoli rapporti aperti presso la SIM:
a) i bonifici in ingresso, pari ad euro 1,50 per singolo bonifico. L'importo dovuto sarà addebito sulla disponibilità liquida del rapporto del CLIENTE e, in assenza della stessa sarà detratto dalla somma conferita dal CLIENTE per gli investimenti effettuati.
b) i bonifici in uscita corrispondenti ad operazioni di prelievo, pari ad euro 2,00 per singolo bonifico. L'importo dovuto sarà contestualmente addebitato dalla SIM sulla disponibilità liquida del rapporto del CLIENTE.
c) Euro 5 per ogni titolo in uscita.
4. Sono inoltre interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO.

SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve prendere visione delle informazioni al riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario indicate nell'allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE GP in relazione alle singole Linee di Gestione e al PROFILO COMMISSIONALE attribuito al CLIENTE. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuati, mentre si aggiungeranno alle perdite subite. Oltre alle commissioni spettanti alla SIM previste dal CONTRATTO , eventualmente gravate da IVA a carico del CLIENTE, secondo le norme fiscali di tempo in tempo vigenti, la stessa avrà diritto di trattenere le imposte, ivi compresa l'imposta di bollo, le tasse e le spese postali per l'invio della rendicontazione spettante al CLIENTE, nonché ogni ulteriore onere che la SIM dovesse sostenere per la prestazione del servizio a favore del CLIENTE stesso. L'investitore prende inoltre atto della possibilità che altri costi emergano a suo carico, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni effettuate o allo svolgimento del servizio di investimento di gestione, che non sono pagati tramite la SIM o da quest'ultima imposti.
La SIM comunica altresì al CLIENTE:

a. tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla SIM o da altre parti, qualora il CLIENTE sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
b. tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

SPESE DI RENDICONTAZIONE
Dal momento di attivazione dei SERVIZI DI INTERNET BANKING, il CLIENTE riceverà gratuitamente le rendicontazioni periodiche relative ai SERVIZI attivati nell'area riservata del sito internet della SIM..
Per le spese di rendicontazione periodica relative al SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI si rimanda all'allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE GP.

SPESE DI SUCCESSIONE
Per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della SIM per le pratiche di successione, verranno addebitati Euro 100,00 (IVA compresa).

Spese dei SERVIZI

Disposizioni Comuni

Tutte le spese inerenti i servizi di cui alle NORME GENERALI che regolano la prestazione dei servizi, ivi comprese le spese per la rendicontazione periodica, sono indicate nella Sezione 6 del DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE e per quanto concerne il SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI nell'allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE GP. In ogni caso sarà a carico del CLIENTE anche ogni eventuale ulteriore costo, spesa e/o onere, non indicato nei predetti documenti, che dovesse successivamente emergere in conseguenza e/o in connessione all'esecuzione dei SERVIZI. Al fine del pagamento o del rimborso delle spese, delle imposte e/o degli oneri fiscali, il CLIENTE espressamente autorizza la SIM ad addebitare ogni somma dovuta oppure derivanti da esigenze del CLIENTE (tra cui a titolo esemplificativo bonifici urgenti e bonifici extra UE) sul conto individuale intestato al CLIENTE presso la SIM. Qualora la liquidità presente sul predetto conto individuale intestato al CLIENTE non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce fin da ora alla SIM il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari, non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del CLIENTE di cui alla presente clausola. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del CLIENTE, la SIM avvertirà il CLIENTE del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

Il CLIENTE prende atto che la SIM provvede all'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo applicabile al CONTRATTO e al CONTATTO CONSULENZA FEE ONLY E RTO nella misura vigente.

SEZIONE 7 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede:
1. deve consegnare al CLIENTE o al potenziale CLIENTE, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del TUF;
2. deve consegnare al CLIENTE od al potenziale CLIENTE, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al CLIENTE o al potenziale CLIENTE informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare, il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le preferenze di sostenibilità; e deve informare il CLIENTE o potenziale CLIENTE che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;
5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il CONSULENTE FINANZIARIO abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un CLIENTE o potenziale CLIENTE a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
7. deve consegnare al CLIENTE o potenziale CLIENTE, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di

prodotti finanziari, copia del KIID nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio e del KID nel caso di prodotti di investimento assicurativi o del prospetto informativo e degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al CLIENTE o potenziale CLIENTE copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal CLIENTE o potenziale CLIENTE, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
   a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati intestati alla SIM, muniti di clausola di non trasferibilità;
   b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario la SIM;
   c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore della SIM;
10. qualora il CLIENTE non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il CLIENTE o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal CLIENTE alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del CLIENTE o potenziale CLIENTE o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7 del Regolamento Intermediari.

SEZIONE 8 – INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi dell'articolo 22 (Obblighi del CLIENTE) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il CLIENTE fornisce, sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, tutte le informazioni per consentire alla SIM di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante la corretta compilazione e sottoscrizione della proposta contrattuale. Il CLIENTE si impegna altresì a comunicare alla SIM eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni rese alla SIM.

Titolare effettivo – in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007, per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal CLIENTE, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il CLIENTE sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del CLIENTE, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del CLIENTE, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Nel caso in cui il CLIENTE sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale di direzione e amministrazione.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del CLIENTE comunque diverso dalla persona fisica.

Persone politicamente esposte o **PEP** si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri indicati dal D.lgs. 231/2007

Obblighi di adeguata verifica della clientela - Il momento del contatto con il CLIENTE costituisce un passaggio cruciale per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del "Conoscere la propria clientela"; sin dall'inizio del rapporto, ovvero in relazione al compimento di singole operazioni, è infatti il momento fondamentale nell'ambito del complesso sistema di prevenzione e rilevazione di eventuali attività di riciclaggio.
Con la nuova disciplina antiriciclaggio si assiste ad un passaggio dal semplice obbligo di identificazione della clientela ad un più ampio dovere di verifica. Infatti, il D.Lgs. 231/2007 ha ad oggetto la disciplina della **adeguata verifica della clientela** finalizzata all'identificazione e all'appropriata conoscenza della stessa, della natura dell'affare e dello scopo per il quale il CLIENTE lo conclude. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno come destinatari gli Intermediari e i CONSULENTI Finanziari.

Approccio basato sul rischio - è il così definito "R*isk Based Approach*", che si sostanzia nell'applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela con intensità diversa a seconda del profilo di rischio associato al tipo di CLIENTE, della tipologia di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto o di transazione di cui trattasi (ove applicabili). Per valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere seguiti criteri generali riferiti al singolo CLIENTE ed al rapporto o all'operazione.

Con riferimento al CLIENTE devono essere conosciute e analizzate le seguenti informazioni minime:

- la sua natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'operazione; l'area geografica di residenza, o la sede;

Con riferimento al rapporto continuativo o all'operazione:

- la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione posta in essere; le modalità di svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione; l'ammontare dell'operazione; la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione, in rapporto all'attività svolta dal CLIENTE e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione.

Obbligo di astensione - Quando gli Intermediari non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: **non** possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni ovvero, devono porre fine al rapporto continuativo già in essere; inoltre, dovranno contestualmente valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) mediante specifica procedura operativa.

SEZIONE 9 - STRATEGIA PER LA TRASMISSIONE DI ORDINI

La Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II" - Market in Financial Instruments Directive), il Regolamento Delegato UE 565/2017 e il Regolamento Intermediari, 20307/2018, successive modifiche ed integrazioni, pongono in capo all'intermediario l'obbligo di adottare tutte le misure sufficienti e mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i CLIENTI, avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine, alla liquidità e all'importo sul mercato e a qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine (c.d. Best Execution).

La SIM, tenendo conto de:
• il particolare stile di gestione che la contraddistingue;
• le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale
• le caratteristiche dell'ordine;
• le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
• le caratteristiche delle entità/sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto;
• eventuali altri elementi che siano ritenuti rilevanti nell'interesse dei portafogli gestiti;
ha individuato un unico ordine di priorità dei fattori di "Best Execution" sopra elencati per tutte le differenti tipologie di strumenti finanziari trattati, di mercato, di area geografica e di emittente.
Sulla base di quanto sopra espresso, nel processo di scelta dell'entità e delle sedi di trasmissione dell'ordine, la Società ordina i fattori di "Best Execution" nel seguente modo:
1. corrispettivo totale – costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, ivi comprese tutte le spese sostenute dal CLIENTE e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, quali le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione (c.d. Total consideration);
2. tempestività delle informazioni;
3. minimizzazione degli ineseguiti;
4. precisione nell'esecuzione degli ordini;
5. efficienza dei sistemi di regolamento;
6. capacità dell'Entità di accedere alle varie sedi di esecuzione.

Tale gerarchia di fattori ha valenza generale. Ciò non toglie che in occasione di operazioni su particolari strumenti (ad esempio obbligazioni su specifici mercati e/o caratterizzate da specificità territoriali) o con dimensioni non standard, tale ordine di priorità possa essere parzialmente modificato. In ogni caso la Società deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri sopra precisati.
Sulla base dei criteri e dei fattori sopra considerati, la SIM seleziona i soggetti negoziatori in possesso di esperienza e know how specifici che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo cui trasmettere gli ordini, esclusivamente tra quelli che hanno una strategia di esecuzione compatibile con quella adottata dalla SIM.
Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti, la SIM valuta che le controparti potenziali ed effettive:
• siano soggette alla disciplina sulla "Best Execution" del Regolamento Intermediari o comunque della Direttiva 2014/65/CE e acconsentano a trattare la SIM come Cliente Professionale;
• siano disposte a garantire l'adempimento della disciplina sulla "Best Execution" del Regolamento Intermediari;
• dimostrino di poter eseguire, con un'elevata qualità di esecuzione, la tipologia di ordini per le quali sono state selezionate.
La SIM considera rispettata la propria Strategia di Trasmissione per tutte le operazioni effettuate per il tramite delle controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. L'elenco delle singole Entità selezionate può essere richiesto alla SIM.
La SIM può inoltre trattare l'ordine per un portafoglio, anche in combinazione con ordini sul medesimo strumento finanziario per altri portafogli da essa gestiti, avendo cura di minimizzare il rischio che l'aggregazione degli ordini vada a discapito di uno qualsiasi dei portafogli i cui ordini vengono aggregati.
Eventuali istruzioni specifiche del CLIENTE possono comportare l'impossibilità di adottare le strategie di esecuzione previste per l'ottenimento del miglior risultato.
La SIM provvede alla revisione della Best Execution Policy con cadenza almeno annuale.

Ogni qualvolta il CLIENTE lo richieda, la SIM fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di Best Execution su supporto duraturo, comunque la politica è reperibile sul sito pubblico della società www.consultinvest.it

SEZIONE 10 - INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

10.1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del CLIENTE è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al CLIENTE, gli obblighi che devono essere assolti dalla SIM e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.
La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

a) clienti al dettaglio;
b) clienti professionali;
c) controparti qualificate.

I **clienti al dettaglio** sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
I **clienti professionali** sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.
La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del CLIENTE e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").
All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:

- "clienti professionali privati" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

totale di bilancio: € 20.000.000,00;

- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; e

- "clienti professionali pubblici" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le **controparti qualificate** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, nonché le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, della Direttiva 2014/65/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

10.2. Variazione della classificazione su iniziativa della SIM o su richiesta del CLIENTE

Salva diversa valutazione della SIM, in sede di apertura del rapporto, il CLIENTE è classificato come "CLIENTE AL DETTAGLIO". Tale classificazione iniziale può essere modificata nel corso dello stesso su richiesta del CLIENTE.
La SIM di propria iniziativa può trattare come CLIENTE al dettaglio un CLIENTE classificato come CLIENTE professionale.
Il CLIENTE ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla SIM, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del CLIENTE di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del CLIENTE di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio

che chiedono di essere trattati come clienti professionali).
Le variazioni delle classificazioni su richiesta del CLIENTE consentite dalla SIM sono le seguenti:
a) da CLIENTE al dettaglio a CLIENTE professionale;
b) da CLIENTE professionale a CLIENTE al dettaglio.
L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del CLIENTE è rimessa alla valutazione discrezionale della SIM.
La classificazione attribuita dalla SIM al CLIENTE rileva unicamente per la prestazione dei Servizi di Investimento e, pertanto, non riguarda l'erogazione del servizio di distribuzione assicurativa e della relativa consulenza in materia di PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

SEZIONE 11 - INFORMATIVA SUL BAIL-IN

Con i Decreti Legislativi n. 180-181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce nell'ambito della UE un regime armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento (di seguito "Intermediario").
I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2015. Le disposizioni in materia di bail–in sono applicabili dal 1° gennaio 2016.
L'apparato normativo in questione, limita l'intervento pubblico a sostegno di un Intermediario e consente di gestire le crisi facendo ricorso a mezzi e tecniche che mirano, da un lato, a garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'Intermediario, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e, dall'altro lato, ad assicurare che gli azionisti dell'Intermediario sostengano le perdite primi e che i creditori, secondo un certo ordine di preferenza le sostengano dopo gli azionisti. Infatti, i sostegni finanziari pubblici a favore di un Intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo il ricorso ai menzionati strumenti di risoluzione e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, qualora si verifichino i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'apparato normativo consente alla Banca d'Italia, quale Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie in Italia, di disporre dei seguenti strumenti:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di "misure di risoluzione" della crisi oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'Intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia nel mercato.

La procedura del bail-in segue la seguente priorità:
-azioni e strumenti di capitale, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni;
-titoli subordinati, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite;
-obbligazioni non garantite, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria;
-depositi di entità superiore a 100 mila euro e facenti capo a persone fisiche o piccole e medie imprese. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.
Di contro, vengono esclusi dalla suddetta procedura e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:
i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, si invita la clientela a consultare l'apposita guida pubblicata dalla Banca D'Italia, disponibile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html

SEZIONE 12 - INFORMATIVA FACTA E CRS

Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di disclosure a carico di tutte le istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all'imposizione fiscale statunitense (US Person). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l'Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l'attuazione nel nostro Paese degli adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni prima richiamate, la SIM è tenuta, dal 1°Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi; in particolare:
1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal CLIENTE direttamente;

2. richiedere al CLIENTE, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti "statunitensi" (quali, ad esempio, la cittadinanza e
la residenza fiscale) che comporterebbero l'assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all'amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service - IRS) – tramite l'Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.
Il sottoscrittore sarà tenuto – successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla SIM - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

Il 21 luglio 2014 l'Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento, sviluppato dall'Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie, tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti in nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, i dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.
Con decreto 28 dicembre 2015 è stata data attuazione alla legge 95/2015 e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio.

SEZIONE 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. NR. 206 DEL 6 SETTEMBRE 2005 (CODICE DEL CONSUMO) IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO

La SIM nello svolgimento della sua attività può far ricorso a tecniche telematiche di comunicazione a distanza.
Le tecniche di comunicazione a distanza sono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del CLIENTE e dell'intermediario o di un suo incaricato.
L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
Ai sensi dell'art. 67-duodecies del codice del Consumo, il CLIENTE consumatore ha a disposizione quattordici giorni per recedere dal contratto stipulato a distanza, senza alcuna penale e senza obbligo di indicare il motivo del recesso. Il termine per esercitare il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto. Al riguardo, come disposto dal comma 4 del citato articolo, si precisa che l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo del Codice del Consumo, inoltre, è esclusa l'applicabilità del diritto di recesso:
- ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che la SIM non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti valori mobiliari; quote di un organismo di investimento collettivo;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

In applicazione dell'art. 67-terdecies del Codice del Consumo, il Consumatore che esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 1, nel caso in cui abbia rinunciato al periodo di sospensione chiedendo l'esecutività immediata del contratto, sarà tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dalla SIM conformemente al contratto. Questo importo sarà determinato, in particolare, in funzione dei costi sostenuti dalla SIM fino alla data in cui il Consumatore ha esercitato del diritto di recesso.
Il Consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso dovrà inviare, entro il termine di quattordici giorni sopra indicato, una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla SIM ovvero mediante posta certificata.
Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

SEZIONE 14 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

A seguito di quanto disposto dal Trattato di Parigi del dicembre 2015 sul cambiamento climatico e dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile l'Unione Europea ha dato inizio ad un processo normativo volto a promuovere gli investimenti "ESG" (acronimo che sta per Environmental, Social and Governance) con il fine di aumentare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione.
In questo ambito risulta prioritario: (i) rafforzare il collegamento tra contenuto della finanza e crescita sostenibile, (ii) integrare i fattori di ESG nel processo decisionale degli investimenti, (iii) istituire un sistema europeo di classificazione delle attività sostenibili ("Tassonomia") e, (iv) garantire la trasparenza da parte degli operatori sulla gestione dei rischi di sostenibilità per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento orientate al rispetto della sostenibilità.
Ai fini di assicurare la prevista trasparenza sull'integrazione dei rischi di sostenibilità la SIM fornisce alcune precisazioni con riferimento:

a) alla modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo di selezione dei prodotti finanziari ed alla prestazione della consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni;
b) al risultato della valutazione dei probabili impatti dei fattori di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti.

A – INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA'

Consultinvest è consapevole che l'integrazione delle procedure di selezione dei prodotti finanziari distribuiti secondo un orientamento sostenibile costituisce un'azione responsabile proiettata sul futuro e può apportare un contributo allo sviluppo sostenibile.
Questa integrazione si basa sulla estensione degli obiettivi di investimento esplicitabili dalla Clientela nel Questionario di Adeguatezza al grado di rilevanza dei fattori di sostenibilità le cui opportunità di rendimento sono positivamente correlate alla sempre maggiore consapevolezza dell'importanza del concetto di investimento responsabile. Consultinvest valuta infatti adeguata l'operazione che rispetta, ex multis, anche il profilo di sostenibilità del cliente, calcolato sulla base delle risposte fornite alla Sezione ESG del Questionario MiFID.
Ai fini di una esaustiva illustrazione del tema si precisa che:
*per «**investimento sostenibile**»: si intende un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno de predetti obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona* governance*, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.*
*per «**fattori di sostenibilità**»: si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva; per «**rischio di sostenibilità**» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore di un investimento; i «**principali effetti negativi**» rappresentano gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità; le "**preferenze ESG**": indicano le scelte da parte di un cliente o di un potenziale cliente su se e quali investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e della buona governance dovrebbero essere integrati nella sua strategia di investimento.*
Consultinvest, col fine di perseguire una crescita sostenibile a lungo termine, integra la sostenibilità nella propria visione strategica, nel rispetto delle norme e degli interessi dei propri stakeholders. La SIM integra la valutazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi interni correlati alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) individuando appositi criteri di esclusione, al verificarsi dei quali si obbliga a non effettuare o raccomandare consapevolmente un investimento (c.d. strategia di screening negativo). Inoltre, la SIM integra, nel quadro della remunerazione aziendale, obiettivi sulle tematiche ESG, i quali obiettivi vengono considerati nella valutazione della performance all'interno degli schemi di incentivazione.
La SIM rende pertanto pubbliche sul proprio sito web tutte le informazioni circa le politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità, ambientali sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti e al servizio di consulenza ai sensi dell'art. 3, 4 e 5 SFDR.

In questo nuovo quadro regolamentare Consultinvest, in qualità di "consulente finanziario», ossia di impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti, ha ritenuto di **prendere in considerazione i fattori di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti e nei processi di consulenza** integrando il proprio processo di investimento secondo quanto di seguito descritto in riferimento a ciascuna tipologia di prodotto distribuito.

OICR – FONDI COMUNI

Per disporre di una opportuna classificazione dei fondi sotto il profilo di sostenibilità la SIM ha adottato una specifica metodologia di classificazione dei prodotti offerti nell'ambito delle proprie linee di consulenza.
Questa metodologia si basa su due criteri:
1. la qualificazione come "*prodotto ideato per clienti che hanno manifestato preferenze ESG*" da parte delle relative società emittenti nell'ambito delle informazioni da esse periodicamente trasmesse (Criterio principale);
2. il giudizio di sostenibilità attribuito da un *provider* specializzato che assegna alla generalità dei prodotti gestiti in monte un rating sulla base di una scala da 1 a 5 in cui 5 rappresenta il migliore "giudizio ESG" (Criterio residuale).
Conseguentemente: (i) i prodotti qualificati come compatibili con preferenze ESG dalle società emittenti e, (ii) i prodotti che, pur privi di qualifica di compatibilità con preferenze ESG da parte delle rispettive società emittenti, presentano uno "giudizio ESG" almeno pari a 4, vengono prescelti nell'ambito dei prodotti già selezionati con l'applicazione dei criteri quali-quantitativi ordinariamente adottati dalla SIM e costituiscono un "sottoinsieme" di prodotti denominato "sotto-insieme ESG".
Il "sottoinsieme ESG" costituisce così il catalogo specifico dei prodotti oggetto di potenziale raccomandazione alla clientela che abbia manifestato una prevalente **preferenza ESG** nella profilatura di cui al Questionario per la valutazione di adeguatezza; rimane comunque salva la possibilità di raccomandare i prodotti appartenenti al "sottoinsieme ESG" anche al resto della clientela.
I criteri di definizione del "sotto-insieme ESG" sono comunque in costante evoluzione a seguito della progressiva integrazione dei criteri di Tassonomia elaborati dalle Istituzioni dell'Unione Europea e saranno pertanto oggetto di eventuali futuri aggiornamenti informativi.

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO – "IBIPs"
I prodotti di investimento assicurativo distribuiti dalla SIM non prendono al momento in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

B - IMPATTI DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA SUL RENDIMENTO DEI PRODOTTI FINANZIARI OGGETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Come sopra indicato il termine «**rischio di sostenibilità**» indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance il cui accadimento potrebbe provocare un significativo impatto negativo - effettivo o potenziale - sul valore di un investimento. Prescindendo dalla redazione di un analitico elenco dei fenomeni che potrebbero determinare il manifestarsi di rischi di sostenibilità appare intuitivo che l'investimento in emittenti maggiormente esposti, ad esempio, ad incidenti di tipo ambientale potrebbe compromettere il capitale investito ove un evento negativo dovesse effettivamente accadere.
Al contrario prodotti finanziari che: (i) contribuiscono, in diversa misura, a obiettivi ambientali, (ii) realizzano un investimento in attività che concorrono a un obiettivo sociale, (iii) nel rispetto di corretti principi, modi e procedure nella gestione dei singoli emittenti (cd. "*prassi di buona governance*") e, (iv) a condizione di non arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali o sociali si presentano come "positivamente" esposti al rischio di sostenibilità.
Per una adeguata esemplificazione dei predetti concetti si elencano gli obiettivi ambientali e sociali, nonché le prassi di buona governance considerati dalle Istituzioni Europee per un'opportuna armonizzazione a livello di Unione Europea.
Fattori ambientali: a) mitigazione dei cambiamenti climatici; b) adattamento ai cambiamenti climatici; c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; d) transizione verso un'economia circolare; e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Fattori sociali: aspetti relativi ai diritti, al benessere e agli interessi legittimi di singole persone e comunità locali, tra cui: diritti umani, diversità e promozione delle pari opportunità; cambiamento demografico; occupazione e diritto a condizioni di lavoro dignitose, compresi il lavoro minorile e forzato, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; distribuzione del patrimonio e disparità tra i Paesi e al loro interno; fenomeni migratori; formazione e sviluppo del capitale umano; trasformazione digitale, intelligenza artificiale, internet delle cose e robotica; salute e accesso all'assistenza sociale e sanitaria; tutela dei consumatori.
Prassi di buona governance: aspetti relativi al governo di imprese e organizzazioni, tra cui: trasparenza; etica e integrità nelle pratiche commerciali e rispetto delle leggi; divieto della corruzione; responsabilità fiscale; struttura, indipendenza, grandezza e diversità degli organi direttivi; meccanismi di denuncia per il management; diritti degli azionisti e stakeholder; tutela/distorsione della concorrenza.
Con particolare riferimento ai prodotti finanziari rientranti nel perimetro di strumenti per i quali Consutinvest offre il servizio di consulenza in materia di investimenti, l'impatto del rischio di sostenibilità sul rendimento degli stessi dipende dalle politiche di investimento che i produttori adottano per integrare i fattori ESG nelle scelte di investimento. Le informazioni in merito alla valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari sono rese disponibili da parte dei produttori e consultabili all'interno della documentazione d'offerta prevista ai sensi della normativa settoriale.

SEZIONE 15 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – INFORMATIVA PRIVACY

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR"), Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., (il "Titolare") con sede legale in Modena, Piazza Grande 33, tratterà dati personali (i "Dati"), che sono raccolti direttamente presso l'interessato, previa consegna della presente nota informativa, ovvero altrimenti acquisiti nell'esercizio della propria attività istituzionale presso altri soggetti che custodiscono tali Dati, quali in particolare: Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, Centrale Bilanci, Servizi Centralizzati di Rilevazione dei Rischi Creditizi, altri intermediari bancari e finanziari. La SIM ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@consultinvest.it.
Finalità del trattamento
I Dati potranno essere trattati per:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; registrazione dei dati e dei messaggi nell'ambito del Servizio di Internet Banking); base giuridica: art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso); in funzione dei prodotti o servizi richiesti, il trattamento potrà anche riguardare dati che il GDPR definisce "particolari". Per il trattamento di tali dati la base giuridica sarà il consenso, strettamente necessario (art. 9, comma 2., lett. a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche);
2. finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo, nonché dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria; base giuridica: art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
3. finalità funzionali all'attività della SIM (sviluppo commerciale, controllo qualità, elaborazione strategie di marketing, invio informazioni commerciali o materiale pubblicitario di prodotti o servizi di società del gruppo o di terzi); base giuridica: art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR (l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).
Destinatari

I Dati potranno essere trasferiti o comunicati:

a) a soggetti appartenenti alla categoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi; a società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;

b) ad organi pubblici e di vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d'Italia, Consob, società di revisione, ecc.);

c) a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario di cui fa parte la SIM, per trattamenti strumentali o strettamente connessi;

d) a soggetti che svolgano funzioni connesse e strumentali alla prestazione dei SERVIZI e/o allo svolgimento dell'attività della SIM (come, a puro titolo esemplificativo, SOCIETA' PRODOTTO, società che gestiscono il sistema informatico della SIM, consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile) per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;

e) a società che svolgono per conto della SIM attività di postalizzazione di comunicazioni per la clientela; a società di consulenza aziendale, consulenti e studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore finanziario e bancario, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione, società di servizi informatici e società che svolgono servizi di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; a soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SIM in sede giurisdizionale, amministrativa ed extragiudiziale e per il recupero crediti;

f) con il consenso del CLIENTE per i trattamenti di cui al punto 3. delle finalità sopra indicate, a società che svolgono per la SIM attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate utilizzeranno i Dati in qualità di titolari o di responsabili del trattamento. L'elenco dei suddetti soggetti terzi è costantemente aggiornato e potete conoscerlo agevolmente e gratuitamente, chiedendolo al titolare del trattamento.

Periodo di Conservazione

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo del rapporto contrattualizzato; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. La Società prevede l'ulteriore conservazione di parte dei Dati a tempo indeterminato per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

Diritti dell'interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso per le finalità di cui al punto 1) e 3) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento.

Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 1. non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con la SIM. La revoca di tale consenso comporterà l'impossibilità di mantenere il rapporto in essere con la SIM. Qualora i Dati per le finalità di cui al punto 1. vengano forniti, il loro trattamento richiede il consenso dell'interessato. Il conferimento dei Dati trattati, invece, per le finalità di cui al punto 2. è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti la SIM. Qualora tali Dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso dell'interessato. Infine, il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 3. è facoltativo e il rifiuto di fornire tali Dati non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole sull'instaurazione di rapporti, ovvero sul mantenimento di quelli già in essere. Qualora i Dati siano forniti, il loro trattamento avverrà previo consenso espresso dell'interessato.